

Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Guida Sereno Green 2.0

Versione n. 1 del Dicembre 2018 (ultimo disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a 10071 Borgaro Torinese (TO) alla via Lanzo 29 e Direzione Generale a 20864 Agrate Brianza (MB) alla viale Gian Bartolomeo Colleoni 21. Tel: +39.039.9890001, sito internet www.nobis.it, e-mail: assicurazioni@nobis.it, PEC: nobisassicurazioni@pec.it.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo. Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi.

Esercizio 2017

Bilancio approvato il 10/05/2018

Il patrimonio netto della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad € 38.516.840 di cui capitale sociale € 34.013.382, riserva di sovrapprezzo € 100.382 e riserve patrimoniali € 4.103.076

Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 124,67% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 262,98% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo).

Per ogni successivo aggiornamento si rimanda alla consultazione del sito internet dell'Impresa www.nobis.it

Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto alla giurisdizione italiana.



Che cosa è assicurato?

Il prodotto Guida Sereno Green 2.0 offre a seconda delle formule assicurative e delle garanzie aggiuntive prescelte, una serie di coperture per i danni diretti all'autoveicolo, coperture accessorie, coperture mobilità, coperture infortuni dei trasportati del veicolo, prestazioni di Assistenza Stradale, copertura Guasti Meccanici. L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato ai massimali, e se previste, alle somme assicurate concordate con l'Assicurato.

In merito alle garanzie Incendio, Ricorso Terzi da Incendio, Furto, Gap, Eventi Naturali, Atti Vandalici/Eventi Sociopolitici, Rottura Cristalli, Guasti Meccanici, Collisione, Kasko, Garanzie Accessorie, Infortuni ai Trasportati, Assistenza, non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel Dip Base Guida Sereno Green 2.0

Le Formule acquistabili dall'Assicurato sono:

FORMULA STANDARD

Garanzie Incendio, Furto completa (danno totale e parziale), Accessorie, Infortuni Trasportati, Mobilità e Garanzia Guasti

FORMULA PLUS

Garanzie Incendio, Furto completa, Accessorie, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Cristalli, Infortuni Trasportati, Mobilità e Garanzia Guasti

FORMULA SUPER

Garanzie Incendio, Furto completa, Accessorie, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Cristalli, Collisione, Infortuni Trasportati, Mobilità e Garanzia Guasti

FORMULA SUPERIOR

Garanzie Incendio, Furto completa, Accessorie, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Cristalli, Kasko completa, Infortuni Trasportati, Mobilità e Garanzia Guasti.

Ad ogni formula possono essere aggiunte le seguenti prestazioni/coperture: Assistenza Circolazione, Gap 1, Gap 2

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente. Le coperture effettivamente operanti sono quelle riportate sulla scheda di polizza/modulo di adesione sottoscritto dal Contraente/Assicurato.

Mobilità	<p>In caso di comprovata impossibilità oggettiva da parte dell'Assicurato di condurre il veicolo in copertura per un periodo superiore a 30 giorni, l'Impresa corrisponde, per il periodo di impossibilità di utilizzo, il rimborso delle seguenti spese sostenute dall'assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rimborso delle spese di Taxi o noleggio di veicolo con autista sostenute e documentate; • Rimborso della tassa di proprietà del veicolo in copertura <i>pro rata temporis</i> per il periodo di mancato utilizzo; • Rimborso delle spese di pernottamento e di vitto purché sostenute entro le successive dodici ore dal verificarsi della impossibilità oggettiva di mettersi alla guida del veicolo; • Rimborso delle spese di deposito del veicolo.
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
Indicare l'opzione	Non sono previste riduzioni di premio per il prodotto Guida Sereno Green 2.0
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Formula Plus	Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Base.
Formula Super	Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Base.
Formula Superior	Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Base.
Assistenza	<p>L'Impresa eroga a favore dell'Assicurato le prestazioni di Assistenza di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soccorso Stradale; • Dépannage; • Quick Service; • Assistenza Telefonica alla compilazione CAI; • Autovettura sostitutiva; • Servizio Informazioni sul traffico • Servizio informazioni meteo • Servizio informazioni turistiche <p><u>Prestazioni operanti oltre i 50 km dal luogo di residenza dell'assicurato</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Spese di albergo; • Rientro o prosecuzione del viaggio; • Servizio taxi; • Demolizione del veicolo in Italia; • Recupero del veicolo riparato o ritrovato dopo il furto; • Rimpatrio del veicolo dall'estero; • Abbandono legale all'estero; • Assistenza linguistica all'estero.
Gap 1	In merito all'operatività della garanzia non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel Dip Base, la garanzia GAP 1 opera nel caso in cui la durata sia di 24 mesi dalla decorrenza della polizza.
Gap 2	In merito all'operatività della garanzia non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel Dip Base, la garanzia GAP 2 opera nel caso in cui la durata sia di 36 mesi dalla decorrenza della polizza.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	I rischi esclusi sono già stati dettagliati nel DIP Base, alla consultazione del quale si rimanda in questa sede.
-----------------------	---



Ci sono limiti di copertura?

Qui di seguito, si riportano le principali esclusioni specifiche per ciascuna garanzia.
Le esclusioni, valide per tutte le garanzie, sono già state elencate nel DIP Base.

<i>Incendio e Furto</i>	<p>L'assicurazione non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico non seguiti da incendio; • dovuti, in tutto o in parte, a modifiche dell'impianto elettrico; • causati da scarsa manutenzione o da errori tecnici durante gli interventi di riparazione o di service; • riferibili a difetti di fabbricazione del veicolo; • determinati da colpa grave (condotta di chi agisce con straordinaria ed inescusabile imprudenza omettendo di osservare non solo l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo di elementare diligenza che tutti osservano) del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato); • determinati da furto (totale e parziale) del veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione del veicolo all'interno dello stesso; • conseguenti a grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere; • Non rientra, altresì, in copertura il furto delle ruote (pneumatici e cerchioni) a meno che sull'autoveicolo non sia stato installato il dispositivo Nobisat e sia possibile verificarne, da parte di Nobis, il corretto funzionamento al momento del sinistro.
<i>Collisione</i>	<p>L'assicurazione non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; • causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione; • conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; • conseguenti a grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere; • conseguenti alla guida del veicolo sotto l'influenza dell'alcol e/o di sostanze stupefacenti o allucinogene; • subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto e rapina.
<i>Kasko</i>	<p>L'assicurazione non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esclusi nella garanzia Collisione; • alle ruote, cerchioni, camere d'aria se verificatesi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza; • meccanici da usura e/o cattiva manutenzione del mezzo.
<i>Eventi Sociopolitici</i>	<p>L'assicurazione non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • determinati da colpa grave (condotta di chi agisce con straordinaria e inescusabile imprudenza omettendo di osservare non solo l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo di elementare diligenza che tutti osservano) del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato); <p>danni derivanti dalla circolazione di altri veicoli che abbiano urtato il veicolo assicurato o riconducibili alla garanzia Kasko.</p>
<i>Cristalli</i>	<p>L'assicurazione non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rigature, segnature, scheggiature, screpolature e simili; • rottura dei cristalli provocata da grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere; • rottura dei cristalli provocati da eventi sociopolitici; • rottura del tetto superiore in cristallo.
<i>Assistenza</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, saccheggi, eventi sociopolitici quando equiparabili a catastrofe, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del

	<p>veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore.</p> <p>Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Tutte le prestazioni sono fornite per un massimo di 3 (tre) volte per tipo entro ciascun anno (365 giorni) di validità della polizza. •La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza è di 60 giorni. •La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile. •Il diritto alle assistenze fornite dall'Impresa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro. •Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. •Ogni diritto nei confronti dell'Impresa si prescrive entro il termine di 2 (due) anni (730 giorni) dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile. •Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente. •A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all'Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. <p>Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall'Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.</p> <p>•Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente "Sezione Assistenza" si applicano le disposizioni di legge.</p>
<p>Guasti Meccanici</p>	<p>La copertura assicurativa, inoltre, non opera per guasti dovuti a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. normale ed ordinaria usura (es.: eccessivo consumo di olio motore dovuto alla normale usura dei segmenti); 2. mancata e/o insufficiente lubrificazione, imputabile anche alle impurità presenti nel lubrificante, che portino all'ostruzione dei canali di lubrificazione; 3. imperizia, imprudenza, negligenza, colpa grave dell'utilizzatore del veicolo; 4. incidenti stradali e/o eventi dolosi; 5. precedenti interventi riparativi non eseguiti a regola d'arte; 6. perdite di liquidi, vibrazioni o leggere rumorosità che, comunque, non pregiudicano la funzionalità e/o l'utilizzo del veicolo se riconducibili all'uso; 7. errati rifornimenti, presenza di impurità o acqua nel carburante, immissione di acqua dal condotto di aspirazione; 8. mancata esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria prescritti dalla casa costruttrice o dalla tipologia di utilizzo; 9. elementi non coperti e/o esclusi; 10. cause esterne al veicolo, ivi comprese corto circuito e tentativi di furto; 11. non immediato arresto del veicolo all'insorgere di anomalie avvertite o segnalate dalla strumentazione di bordo (es.: innalzamento temperatura dovuto a perdita di liquido refrigerante dal radiatore o dalla pompa acqua con conseguente bruciatura della guarnizione testa); 12. urti, collisioni, uscite di strada, incendi anche se causati da organi coperti da garanzia. <p>Non rientrano in copertura i veicoli che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. non siano conformi alle prescrizioni del costruttore dichiarate in sede di omologazione; 2. siano adibiti a taxi, ambulanza, noleggio, scuola guida e/o utilizzati in competizioni; <p>e quando:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. si riscontrano anomalie, discordanze e/o attestazioni non veritiere sullo stato del veicolo; 4. vengono disattese le norme, le istruzioni e le procedure descritte. <p>Sono a carico dell'Assicurato tutte le spese che comportino una rivalutazione del veicolo o una sua maggiore funzionalità come pure quelle di assistenza stradale, vitto, alloggio e trasporto. Non rientrano in copertura i danni indiretti causati dal fermo del veicolo anche durante il disbrigo della pratica e durante la riparazione.</p> <p><u>E' oggetto di indennizzo la riparazione effettuata con l'impiego di ricambi revisionati. Qualora l'Assicurato richiedesse l'impiego del ricambio nuovo, lo stesso dovrà farsi carico dei costi aggiuntivi pari alla differenza fra il listino a nuovo e quello revisionato.</u></p> <p>Nel caso in cui il ricambio revisionato non sia disponibile, l'indennizzo avverrà con l'impiego</p>

	<p><u>Nel caso in cui il ricambio revisionato non sia disponibile, l'indennizzo avverrà con l'impiego del ricambio nuovo a costo del listino decurtato a livello forfettario della percentuale di usura stabilita per il veicolo dal listino usato di Infocar/Quattroruote – Editoriale Edidomus al momento del sinistro.</u></p>
Mobilità	<p>Per questa garanzia si intende escluso il caso di furto. Massimale Euro 1.500,00 per l'intera copertura assicurativa. Rimborso spese di Taxi o noleggio di veicolo: massimo giornaliero Euro 35,00; Rimborso spese pernottamento e vitto: massimo Euro 500,00</p> <p>Questa garanzia può essere attivata una sola volta durante la vita della polizza ed il sinistro deve essere denunciato alla Compagnia entro 90 giorni dalla prima spesa effettuata dall'assicurato della quale è richiesto il rimborso.</p>
Infortunati dei Trasportati	<p>NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. non paga alcuna indennità per gli infortuni subiti dal conducente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; • In conseguenza di sue azioni delittuose o di sue imprese temerarie; • Derivanti da guerra, insurrezioni; • Derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni; • In occasione di gare automobilistiche o delle relative prove ed allenamenti; • In caso di dolo del guidatore.

Per ogni singola garanzia indicata nel presente prodotto ed esplicitamente sottoscritta dal contraente sono previsti somme assicurabili (massimali), limiti ed eventuali franchigie o scoperti identificati nella Scheda di Polizza/Modulo di Adesione/Condizioni di Assicurazione.

L'assicurazione, nei casi in cui risulti l'installazione del DISPOSITIVO SATELLITARE regolarmente richiamata nel modulo di adesione ,è prestata in base alla dichiarazione dell'Assicurato che: • il veicolo assicurato circolerà solo previa installazione del DISPOSITIVO SATELLITARE indicato nel Modulo di polizza; • l'installazione del Dispositivo Satellitare è eseguita e certificata da un installatore autorizzato da Nobis (i centri convenzionati saranno direttamente comunicati dall'intermediario che ha in carico il contratto). • il DISPOSITIVO SATELLITARE sarà mantenuto efficiente e regolarmente in funzione nel corso della durata del presente contratto.

Qualora risulti che al momento del sinistro: non siano stati effettuati gli interventi di riparazione o assistenza dell'antifurto satellitare espressamente richiesti dalla Centrale Operativa o dall'installatore autorizzato dalla casa costruttrice; non sia stata effettuata la regolare manutenzione dell'antifurto satellitare espressamente richiesta dalla Centrale Operativa o dall'installatore autorizzato dalla casa costruttrice; il Proprietario / Assicurato, il Conducente, o il custode del veicolo siano a conoscenza del mancato funzionamento dell'impianto di antifurto satellitare; il Proprietario / Assicurato o il contraente non collaborino, o reiterino detto comportamento, con le Forze dell'Ordine e l'Autorità Giudiziaria o la Società in ordine alla denuncia dei fatti nonché nella fornitura di elementi o documenti utili alle indagini; non vi sia il campo GSM, qualora tale circostanza sia nota all'Assicurato, per sosta permanente del veicolo oltre le 24 ore, salvo quando il veicolo sia parcheggiato in luogo chiuso e/o custodito; in ogni caso in cui il sistema di antifurto satellitare non sia efficientemente e regolarmente in funzione per colpa grave dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; nel caso in cui risulti che il sistema di antifurto satellitare non sia stato installato

La Compagnia può prevedere eventuali limiti di liquidazione/ franchigie o scoperti, esplicitamente indicati nelle Condizioni di Assicurazione.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

In caso di sinistro secondo le modalità previste dalle singole garanzie, il Contraente o l'Assicurato, deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnato il contratto e per conoscenza alla Direzione – Servizio Sinistri - di NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (Via Lanzo, 29 – 10070 Borgaro Torinese - Torino, Fax: 011 4518743, E-Mail: sinistri@nobis.it) entro 5 giorni dall'evento oppure immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora e le modalità del fatto nonché l'entità dello stesso, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.
Nel caso di omissione dell'obbligo di avviso di cui sopra, l'Assicurato, può perdere integralmente o parzialmente il diritto all'indennità.

Nei casi di furto, rapina, ed eventi sociopolitici, dovrà essere effettuata denuncia immediata all'Autorità, inoltrando a NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A., copia della stessa, vistata dall'Autorità. Se gli eventi si sono verificati all'estero, la denuncia dovrà essere ripetuta all'Autorità Italiana. Se l'Assicurato non provvede nei suddetti termini ad effettuare la denuncia del sinistro non potrà beneficiare delle relative garanzie.

In caso di sinistro relativo alla garanzia Collisione con veicolo identificato, alla denuncia di sinistro a NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. deve far seguito l'invio in originale alla Compagnia stessa del modulo di Constatazione Amichevole d'Incidente, compilato in tutte le sue parti.

La denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni dev'essere documentato con invio a NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. di ulteriori certificati medici. Resta in ogni caso convenuto che l'Assicurato deve sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A., fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.

Obblighi in caso di sinistro garanzia Assistenza: L'Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al Numero Verde 800 894147 o se dall'estero +39 039.9890720. L'Assicurato dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita.
2. Nome e Cognome
3. Numero di Polizza
4. Numero di targa del veicolo
5. Modello del veicolo
6. Indirizzo del luogo in cui si trova
7. Il recapito telefonico a cui la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell'assistenza.

Obblighi in caso di sinistro garanzia Guasti Meccanici:

L'Assicurato dovrà denunciare il sinistro all'indirizzo guasti@nobis.it entro 2 giorni dal verificarsi del guasto. L'Intermediario indicherà, caso per caso, la procedura da seguire e la struttura ove ricoverare il veicolo. Il ricovero del veicolo dovrà avvenire entro due giorni dalla comunicazione della struttura per preservare l'utilità residua del veicolo e per evitare di provocare ulteriori guasti o di aggravare quelli esistenti.

Assistenza diretta/in convenzione: Nel caso in cui la riparazione del veicolo avvenga presso le carrozzerie convenzionate indicate da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A., le franchigie e gli scoperti delle garanzie vengono eliminati o ridotti come riportato nella sezione limiti di copertura.

Inoltre sui ricambi non verrà applicato alcun degrado.

In tale caso NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. provvederà, su richiesta dell'Assicurato, a fornire un veicolo sostitutivo per un massimo di giorni 8 (otto) di fermo macchina presso il riparatore.

L'assicurato potrà verificare sul sito dell'Impresa (www.nobis.it) l'elenco delle Strutture Convenzionate e gli eventuali aggiornamenti.

Gestione da parte di altre imprese: si specifica che il contratto non prevede la trattazione dei sinistri da parte di altre Compagnie.

Prescrizione: ai sensi dell'art. 2952 c.c., i diritti dell'assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questi azione.

<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione. Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>L'Impresa si obbliga a istruire il sinistro nel più breve tempo possibile e, sempre nel più breve tempo possibile, a provvedere alla liquidazione del danno a seguito della ricezione di tutta la documentazione necessaria e dell'accertamento del diritto all'indennizzo.</p>



Quando e come devo pagare?

<p>Premio</p>	<p>Il pagamento del premio è unico ed anticipato per l'intera durata della copertura assicurativa. Il pagamento del premio assicurativo può essere effettuato contestualmente all'acquisto della vettura con i mezzi di pagamento consentiti dal concessionario venditore del veicolo, oppure mediante contanti, assegni, bonifico bancario.</p> <p>L'assicurazione ha effetto dalla data indicata sul Modulo di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.</p> <p>Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se sia stato concesso in due o più rate, come stabilito nel contratto.</p>
<p>Rimborso</p>	<p>Nel caso in cui l'Assicurazione stipulata per durata poliennale debba cessare anticipatamente (per demolizione, distruzione, rottamazione od esportazione definitiva, furto/rapina, l'Impresa rimborserà la parte di premio corrisposta e non goduta in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dalla data dell'effettiva distruzione, demolizione, rottamazione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, al netto delle imposte.</p> <p>Nel caso di risoluzione del contratto per furto/rapina del veicolo assicurato, il contratto è risolto a decorrere dalle ore 24,00 del giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di pubblica sicurezza e l'Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non goduta in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua, ad esclusione della garanzia oggetto del sinistro.</p> <p>A seguito del trasferimento della proprietà del veicolo o la sua consegna in conto vendita, comprovata mediante documentazione rilasciata da imprenditore regolarmente abilitato dalla CCIAA alla compravendita di veicoli, può determinare, a scelta dell'alienante, uno dei seguenti effetti:</p> <p>a) Sostituzione del contratto – nel caso in cui l'alienante chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà o in comproprietà con il coniuge in regime di comunione di beni. Tale disposizione si applica anche nel caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi. La sostituzione del contratto avrà efficacia nel momento in cui verrà emessa apposita appendice di variazione.</p> <p>b) Cessione del contratto – nel caso in cui l'alienante ceda il contratto di assicurazione ad altro soggetto. In tale caso il Contraente/Assicurato è tenuto a darne immediata comunicazione a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. la quale prenderà atto della cessione mediante l'emissione di nuovi documenti contrattuali (ferma la scadenza del contratto in corso). Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Il contratto ceduto si estingue alla naturale scadenza ed il cessionario, per assicurare lo stesso veicolo, dovrà stipulare un nuovo contratto.</p> <p>Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. o il Contraente/Assicurato possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni, da inoltrarsi tramite raccomandata. In caso di recesso esercitato da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

<p>Durata</p>	<p>Il Contratto ha validità annuale o poliennale e non si rinnova tacitamente alla scadenza.</p>
<p>Sospensione</p>	<p>Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie.</p>



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Qualora il contratto preveda la conclusione mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente ha diritto: <ul style="list-style-type: none">• di scegliere di ricevere e di trasmettere il Set Informativo e la documentazione di cui al Capo III del Regolamento IVASS n. 40/2018 su supporto cartaceo o su altro supporto durevole;• di richiedere in ogni caso e senza oneri la ricezione della documentazione di cui sopra su supporto cartaceo e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza;• di utilizzare, a seguito della richiesta dell'Impresa di sottoscrivere e ritrasmettere il contratto in via telematica, a sua scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole;• nel caso di contratto a distanza tramite Call Center i cui addetti non siano dipendenti dell'impresa, di essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell'attività di promozione e collocamento dei contratti di assicurazione svolta dal Call Center.
Risoluzione	Il Contraente può chiedere la risoluzione del Contratto nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none">• Sostituzione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, alienazione o Furto dell'autoveicolo;• In caso di sinistro



A chi è rivolto questo prodotto?

Il presente contratto è rivolto al proprietario (sia persona fisica che persona giuridica) di un veicolo classificabile come autovettura a uso privato, autocaravan, autocarro, di peso complessivo fino a 3,5T e di altezza non superiore ai 3 metri.
--



Quali costi devo sostenere?

L'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta per la tipologia del veicolo assicurando e le garanzie prescelte. Costi d'intermediazione: la quota media spettante all'Intermediario per il ramo 1 (Infortuni) è pari al 37,02%, per il ramo 3 (Corpi Veicoli Terrestri) è pari al 31,07%, per il ramo 16 (Perdite Pecuniarie) è pari al 35,70%, per il ramo 18 (Assistenza) è pari al 50,15%.
--

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Gian Bartolomeo Colleoni n. 21, 20864 Agrate Brianza (MB) – Tel Fax fax 039/6890.432 – reclami@nobis.it. Risposta entro 45 giorni.
All'IVASS	L'Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell'Impresa potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, - 00187 – Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it , utilizzando l'apposito modulo denominato "Allegato 2" (reperibile dal sito www.ivass.it , sezione "guida reclami", "come presentare un reclamo") corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none">- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.- La quantificazione dell'indennità spettante all'Assicurato, relativamente al grado di invalidità permanente, può essere demandata dall'Assicurato e da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. a due medici, nominati uno per parte. Qualora i due medici non raggiungano un accordo, le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno dal Contraente, uno da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza del Contraente.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO